

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Provincia di Monza e Brianza Settore Servizi alla Persona

Piazza Libertà n.18 – 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) Tel. 0295241488 Fax 0295241481  
e-mail [barbara.limonta@comune.cavenagobrianza.mb.it](mailto:barbara.limonta@comune.cavenagobrianza.mb.it) P.Iva 00714490968

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - PERIODO DAL 10/06/2019 al 02/08/2019 e dal 26/08/ al 30/08/2019, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. CIG N. 7846480023**

#### TITOLO I

#### Oggetto della concessione - durata - importo presunto

##### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. Il presente capitolato riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione del centro ricreativo estivo ubicato all'interno di una scuola primaria del territorio, con le modalità che più avanti verranno specificate. Lo stesso farà parte integrante del contratto di concessione che verrà stipulato con il concessionario aggiudicatario. Il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA intende offrire ai bambini frequentanti la scuole dell'infanzia e la scuola primaria, attraverso l'organizzazione del centro estivo, uno spazio ludico-ricreativo a carattere diurno, caratterizzato da attività di diversa tipologia, nonché da uscite didattiche e gite. In altri termini il servizio nasce dalla lettura dei bisogni del territorio e delle famiglie che lo abitano, le quali, nel periodo estivo, hanno la necessità di aver a disposizione uno spazio con personale qualificato che si occupi ed abbia cura dei loro figli, durante il periodo di chiusura delle scuole.
2. Il servizio si svolgerà secondo quanto disposto dal presente capitolato e dalla normativa vigente;
3. Il servizio è affidato in regime di concessione ed il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA affiderà l'organizzazione, la gestione e la realizzazione del centro estivo ad agenzia/cooperativa/ditta che risulterà concessionario.

##### **Art. 2 - Durata della concessione**

1. La concessione di cui al presente capitolato ha durata massima dal 10/06/2019 al 02/08/2019 e dal 26/08/2019 al 30/08/2019, è prevista la possibilità di procedere al rinnovo del contratto per anni 1, per 9 settimane in date da definirsi.
2. Il servizio si svolge per 9 settimane durante il periodo estivo, le quali comprendono parte del mese di giugno, tutto il mese di luglio e parte dei mesi di agosto e settembre, sulla base delle necessità delle famiglie.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare le date di avvio e chiusura del servizio, previo confronto non vincolante con la agenzia/cooperativa/ditta concessionaria e senza alcuna pretesa da parte della stessa. L'eventuale estensione del contratto avverrà ai sensi della normativa vigente, laddove necessaria.

##### **Art. 3 - Importo presunto del servizio. Compensi del concessionario.**

1. L'importo posto a base di gara per l'affidamento in concessione del servizio secondo quanto definito nel presente capitolato è di € 84,50= settimanali, I.V.A. esclusa per ogni bambino iscritto, di cui € 1,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza,

considerando la frequenza a tempo pieno, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. All'importo risultante dall'offerta di gara sarà applicata una riduzione dell'8% sull'importo aggiudicato per la frequenza dalle ore 08.00 alle ore 16.30.

2. L'importo sopra riportato deve intendersi settimanale e comprensivo di ogni onere, ad eccezione della fornitura del servizio di ristorazione che verrà garantito dal concessionario del servizio di Ristorazione scolastica, Sodexo Italia spa, secondo quanto previsto dal vigente contratto.

Il costo del pasto sarà a carico della famiglie per la tariffa determinata per il servizio di ristorazione scolastica con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2019.

Il costo dei pasti del personale educativo rimane a carico della cooperativa che salderà l'importo dovuto al concessionario del servizio di Ristorazione scolastica, Sodexo Italia spa (costo pasto € 4,22 oltre IVA).

3. L'importo complessivo previsionale posto a base d'asta per la durata della concessione, è di € 39.292,50= I.V.A. esclusa, di cui € 500,00= non soggetti a ribasso in quanto costi della sicurezza, utilizzando come riferimento di calcolo NON VINCOLANTE il numero dei bambini presenti nell'ultima edizione del centro estivo, come precisato nell'art.7 del presente capitolato. L'importo è da intendersi comprensivo della quota di competenza delle famiglie. L'importo massimo a carico dell'Amministrazione Comunale dovrà ammontare a € 8.570,86= I.V.A. esclusa, inteso come differenza tra costo del servizio e rette a carico delle famiglie, introitate direttamente dal concessionario.
4. Le tariffe a carico delle famiglie sono determinate dalla Giunta Comunale e sono le seguenti:

Utenti residenti Tempo Pieno : € 70,00= a settimana

2° figlio Tempo Pieno: € 55,00= a settimana

Utenti residenti Tempo Ridotto: € 65,00= a settimana

2° figlio Tempo Ridotto: € 51,00= a settimana

Utenti non residenti Tempo Pieno: prezzo aggiudicato.

## TITOLO II

### Norme relative alla scelta del concessionario ed alle modalità di aggiudicazione della concessione

#### **Art. 4 - Procedura di scelta del concessionario**

Il servizio indicato nel presente capitolato verrà affidato in regime di concessione, ai sensi dell'art.164 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La scelta del concessionario avverrà tramite procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori (ai sensi dell'art. 36, comma del D.Lgs. 50/2016), con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del suddetto D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 5 - Criteri di aggiudicazione**

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata in base ai parametri individuati nella lettera di invito a gara assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso: incidenza massima punti 60 - per l'offerta tecnica/progettuale

incidenza massima punti 40 - per l'offerta economica

2. L'offerta tecnica/progettuale sarà valutata sulla base degli elementi indicati nella lettera di invito a gara, con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Progetto gestionale/organizzativo per l'espletamento del servizio: sino a un massimo di 40 punti.

b) Presentazione Carta dei Servizi: sino a un massimo di 4 punti.

c) Modalità di coinvolgimento delle famiglie: sino a un massimo di 4 punti.

d) Modalità di coinvolgimento del territorio: sino a un massimo di 5 punti.

e) Migliorie e servizi e/o prestazioni aggiuntivi offerti dal concorrente, in arricchimento a quanto richiesto dal capitolato speciale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale: sino a un massimo di 7 punti.

### TITOLO III

#### Modalità di svolgimento del servizio - adempimenti a carico del concessionario - compiti a carico dell'amministrazione comunale

##### **Art. 6 - Finalità e obiettivi del servizio**

1. Il servizio è inteso come un complesso di interventi in ambito aggregativo-ludico-educativo rivolto a bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.
2. La finalità del servizio è quella di fornire un supporto ai genitori che lavorando hanno la necessità di collocare i figli in ambiti adeguati alla loro cura, alla tutela ed alle necessità di gioco e di educazione.
4. per il periodo di esecuzione del servizio dovrà essere prevista una progettazione specifica, utilizzando un tema conduttore.

##### **Art. 7 - Stima del monte ore, presenze, prescrizioni e sede del servizio.**

1. Il servizio è rivolto a bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Il centro estivo sarà organizzato da lunedì a venerdì con apertura dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

A titolo indicativo si ipotizza la seguente ricettività per le 9 settimane di servizio: al massimo 465 settimane totali nel periodo di esecuzione del servizio.

Il servizio verrà garantito solo se verrà raggiunto il numero di 15 iscritti settimanali.

La ricettività indicata è da considerarsi puramente indicativa e stimata sulla base della frequenza degli scorsi anni. Il concessionario sarà tenuto a garantire il servizio anche con iscrizioni complessive inferiori alla stima purché superiori settimanalmente al numero minimo individuato di 15 iscritti.

Eventuali iscrizioni superiori al numero stimato dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici comunali, in relazione alle disponibilità di bilancio.

2. E' possibile la frequenza ridotta dalle ore 08.00 alle ore 16.30.
3. La sede interessata dal presente servizio oggetto di gara è la scuola primaria del territorio e gli spazi messi a disposizione sono indicati nella planimetria allegata al presente capitolato.

##### **Art. 8 - Modalità di svolgimento e requisiti del servizio**

1. Il concessionario dovrà garantire l'esecuzione del servizio con la propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste della normativa nazionale e regionale, delle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto dell'offerta

tecnica presentata in sede di gara. In generale le attività dei centri estivi dovranno essere improntate a misura dei partecipanti, la loro esecuzione dovrà prevenire situazioni di pericolo e rischio, prestare cura all'accoglienza e alla riconsegna dei bambini ai genitori o alle persone delegate, rispettare le diete personalizzate, le intolleranze alimentari e le patologie allergiche. Le tipologie d'attività da svolgere richiedono che tutte le attività del concessionario siano improntate alla riservatezza. A tal fine, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale, il concessionario e gli operatori da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e d'ufficio, nonché la tutela della privacy, essendo il concessionario ed i suoi operatori a tutti gli effetti parificabili ad incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono in contatto. Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

2. Dovrà essere data priorità all'iscrizione dei bambini residenti nel Comune di CAVENAGO DI BRIANZA.
3. In relazione alla presenza di bambini con disabilità dovrà essere garantito il loro corretto inserimento, e qualora la tipologia di disabilità debba richiedere la presenza di operatori con funzioni sociali e educative in aggiunta allo standard previsto (a seguito di una valutazione effettuata dalla competente U.o.n.p.i.a.), questo dovrà essere garantito dal concessionario con onere economico a carico del Comune di residenza del minore interessato, previo accordo e in relazione alle disponibilità di bilancio.

#### **Art. 9 - Personale**

1. Il concessionario, per la gestione del servizio, dovrà avvalersi di idonei operatori appositamente formati e qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.11496 del 17.03.2010 e dalla normativa vigente.
2. Il concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato sia in possesso della qualificazione culturale e professionale indicata rispetto alle singole tipologie di attività. Prima che le relative prestazioni abbiano inizio, il concessionario comunica al Comune di CAVENAGO DI BRIANZA i nominativi del personale, nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
3. Il concessionario deve prevedere un coordinatore con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che possa assumere anche la funzione di coordinamento delle attività (D.G.R. n.11496 del 17.3.2010), oltre alla possibilità che sia telefonicamente reperibile dai servizi comunali tutti i giorni di funzionamento del servizio, dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Il coordinatore è responsabile della programmazione e organizzazione di tutte le attività. Inoltre il coordinatore dovrà operare in stretta collaborazione con il servizio sociale comunale, per assicurare una corretta conduzione dell'esperienza;
4. Il concessionario deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo entro 3 ore dal verificarsi della circostanza per il mantenimento dello standard numerico di base con personale idoneo in possesso dei titoli di studio e di esperienza sopra indicati. In tal caso il concessionario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e l'esperienza svolta dal medesimo.

5. Durante lo svolgimento del servizio, tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere conservata presso il Centro Estivo ed esibita a richiesta dell'amministrazione comunale nel corso delle verifiche assolate dal personale deputato alla funzione di vigilanza e controllo.
6. Il concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del concessionario stesso, a garantire la massima stabilità del personale, finalizzata ad assicurare la continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previo rilievi, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto;
7. Il Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio, così come esplicitate nel presente atto e nell'offerta presentata in sede di gara. Il concessionario in tal caso dovrà provvedere a tale sostituzione entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.
8. Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e al territorio di riferimento del proprio servizio ed osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico della sicurezza) e gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
9. Il concessionario, con riferimento al personale addetto, solleva il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA da ogni obbligo e responsabilità per:
  - a) retribuzione;
  - b) contributi assicurativi e previdenziali;
  - c) assicurazione infortuni.

#### **Art. 10 - Obblighi a carico del concessionario**

Il concessionario si impegna inoltre ad assicurare:

1. L'esecuzione delle prestazioni ricomprese nel servizio previste nel presente atto nonché quelle offerte in sede di gara, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini iscritti.
2. La realizzazione di tutto quanto contenuto all'interno dell'offerta presentata in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente atto, nel rispetto degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali ed educativi previsti dalla normativa vigente.
3. La presentazione di ogni richiesta di autorizzazione necessaria per il corretto svolgimento del servizio.
4. L'attività di promozione e pubblicizzazione del servizio, ivi inclusa la creazione del volantino informativo.
5. L'attività di raccolta delle iscrizioni, secondo modalità individuate dal concessionario in sede di progetto, e la messa a disposizione degli elenchi settimanali degli iscritti da inoltrare settimanalmente al competente ufficio comunale.
6. La programmazione e lo svolgimento delle attività ludiche ed educative;
7. Organizzazione, con oneri totalmente a proprio carico, di almeno 1 uscita settimanale presso una piscina per tutti gli iscritti.
8. Prenotazione, raccolta buoni, distribuzione ed assistenza ai pasti, facendosi carico in particolar modo della corretta segnalazione della presenza di intolleranze e patologie

alimentari dei partecipanti al gestore del servizio di ristorazione scolastica, Sodexo Italia Spa.

9. L'allestimento preliminare degli spazi destinati ad accogliere il servizio;
10. Sotto la propria responsabilità la sorveglianza dei bambini durante l'intero orario di funzionamento e sull'edificio sede del centro estivo effettuando l'apertura e chiusura giornaliera dello stesso.
11. Un incontro di presentazione del centro con i genitori, prima dell'inizio del servizio per ogni anno di vigenza della concessione, indicativamente il **21 maggio alle ore 18.00**.
12. Il servizio di pulizia giornaliera degli spazi utilizzati, dello spazio refezione e, in modo particolare, dei bagni mediante l'utilizzo di proprio personale specifico e relative attrezzature e prodotti per l'igienizzazione.
13. La disponibilità di protocolli di emergenza sanitaria da attivare nel caso di particolari urgenze e/o necessità dei bambini o degli operatori presenti nelle attività, secondo la normativa vigente.
14. I materiali di pronto soccorso.
15. Il materiale ludico e i presidi didattici ed educativi di uso corrente.
16. La fatturazione e la riscossione delle tariffe dalle famiglie e l'accoglienza di eventuali situazioni di insoluti.
17. Sostenere ogni spesa inerente il personale, compreso il costo del pasto.
18. Assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione.
19. Avere a disposizione un proprio cellulare per i contatti telefonici, senza utilizzare, salvo casi d'emergenza, la linea telefonica della struttura.
20. Osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. N. 81/2008, ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e la compilazione del DUVRI, come da modello allegato.
21. Presentare al referente del comune, al termine del periodo di durata del servizio, una relazione sull'andamento del servizio.
22. Fatturare al Comune la differenza tra il costo del servizio e le tariffe introitate.

#### **Art. 11 - Compiti a carico del Comune di Cavenago di Brianza**

Il Comune assicura:

1. L'utilizzo, in comodato d'uso gratuito, di una porzione della scuola primaria.
2. L'onere economico per le utenze di gas, luce ed acqua.
3. La fornitura del servizio di ristorazione, affidato in concessione a Sodexo Italia spa ed economicamente a carico delle famiglie.
4. La distribuzione del materiale pubblicitario relativo al centro estivo.
5. La manutenzione straordinaria e ordinaria dell'edificio, degli impianti, dei beni e dell'area verde annessa alla scuola dell'infanzia.
6. L'utilizzo di arredi e attrezzature presenti nell'edificio, previa redazione in contraddittorio con il concessionario di un inventario descrittivo sugli arredi e attrezzature presenti.
7. La presentazione della dichiarazione d'inizio attività all'ente territorialmente competente (ad oggi l'Azienda speciale consortile Offertasociale).

#### **Art. 12 - Divieto di accesso**

E' vietato l'accesso alle sedi di svolgimento del servizio ad ogni estraneo, senza la preventiva autorizzazione dal Settore competente. Il concessionario assume l'onere di far rispettare tale posizione.

#### **Art. 13 - Pagamenti**

1. Il contratto è finanziato in parte mediante riscossione diretta del concessionario dall'utenza.
3. E' previsto il contributo economico da parte del Comune di CAVENAGO DI BRIANZA limitatamente alla differenza tra costo servizio e rette introitate dal concessionario.

#### **Art. 14 - Verifiche e controlli del servizio**

1. Il Comune si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio di gestione del centro estivo. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente atto e degli impegni assunti dal concessionario in sede di gara.
2. Il suddetto controllo del servizio erogato sarà effettuato dal Comune, tramite gli uffici competenti. Il Comune individua i seguenti obiettivi di lavoro ed indicatori di efficacia:
  - a. continuità del servizio (sostituzioni, assenze etc..);
  - b. rispetto degli orari di servizio concordati;
  - c. sicurezza e cura dei bambini;
  - d. interazione con i bambini;
  - e. qualità delle attività educative ed ambientali proposte;
  - f. collaborazione con le famiglie;
  - g. collaborazione con le realtà territoriali;
  - h. formazione del personale;
  - i. adeguatezza del materiale didattico utilizzato.

Il Comune si riserva altresì di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio. Il concessionario si impegna a fornire al Comune le risultanze di apposite rilevazioni di gradimento, rivolte ai genitori e agli operatori, realizzate attraverso questionari strutturati per la misurazione della qualità percepita del servizio reso.

### TITOLO IV Responsabilità e assicurazioni

#### **Art. 15 -Inadempimenti e penali**

Nel caso di inadempimenti sono applicabili le seguenti penali:

- a. mancata presentazione, nei termini previsti all'art. 9 del presente capitolato, della documentazione identificativa del personale impiegato dall'aggiudicataria: €50,00= per ogni giorno di inadempienza;
- b. rapporto educatore/minori non rispondente ai parametri indicati nel capitolato: €200,00= per ogni giorno di inadempienza;
- c. mancata sostituzione, entro 3 ore dall'inizio del servizio, del personale educativo assente: €100,00= per ogni giorno di inadempienza;
- d. mancata sostituzione entro 2 giorni dalla richiesta da parte del Comune del personale non ritenuto adeguato: €200,00= per ogni giorno di inadempienza;
- e. mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara: €150,00= per ogni giorno di inadempienza;

- f. mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura del centro: €. 250,00 per ogni giorno di inadempienza;
- g. mancata pulizia giornaliera dei bagni e degli spazi: €. 100,00= per ogni inadempienza riscontrata;
- h. fornitura di materiale didattico difforme per qualità e/o quantità a quello offerto in sede di gara: fino a €. 500,00=;
- i. in caso di violazione o inesatto adempimento da parte del concessionario, non ricompreso nelle fattispecie sopra indicate, per il quale vi è stata l'emissione di n. 3 rilievi da parte del Comune: da un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 500,00=, a secondo della gravità dell'inadempimento.

I rilievi conteggiati per l'applicazione delle penali di cui sopra sono quelli comunicati al concessionario tramite lettera/e di rilievo, emessi dal Comune. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto nell'esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale, offerta di gara). Essi consistono in comunicazioni formali al concessionario, che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando a tre, possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente determinato nel contratto. Qualora il concessionario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e la conseguente applicazione delle penali di cui al precedente capoverso, per un numero di tre volte, indipendentemente dall'ammontare delle stesse, consentirà al Comune di procedere alla risoluzione del contratto

#### **Art. 16 - Infortuni, danni e responsabilità**

Il concessionario risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune medesimo, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio. Inoltre il concessionario è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose di terzi, anche provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. Infine sono a carico del concessionario tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, rimanendo il concessionario per tutta la durata del servizio custode della struttura ove si svolge il servizio, sollevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

#### **Art. 17 - Assicurazione**

E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri,

e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **art. 18 - Cauzioni e garanzie richieste**

Il concessionario dovrà presentare la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale per l'aggiudicatario, secondo quanto previsto nel capitolato speciale. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 19 – Avvalimento**

Si riporta il testo dell'articolo 49, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti:

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Pertanto dovranno essere prodotte:

a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

- l'obbligo verso l'offerente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) dovrà essere inserita nel plico 1 – "Documentazione amministrativa"